

SENATO DELLA REPUBBLICA

9^a COMMISSIONE

Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

GIOVEDÌ 13 MARZO 1958

(71^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

INDICE

Disegno di legge:

Disegni di legge:

« Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale » (2142-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

| | | |
|--|----------------|----------|
| PRESIDENTE | Pag. 864, 865, | 868 |
| BARDELLINI | | 865 |
| CARMAGNOLA, relatore | | 864 |
| LARUSSA, Vice Commissario per il turismo | | 865, 868 |

« Rivalutazione del compenso speciale dovuto al personale tecnico del Corpo delle miniere in virtù della legge 14 novembre 1941, n. 1324 » (2517) (D'iniziativa del senatore Angelini Cesare) (Discussione e rinvio):

| | |
|----------------------|-----|
| PRESIDENTE | 863 |
|----------------------|-----|

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Bardellini, Busoni, Bussi, Carmagnola, De Luca Carlo, Longoni, Moro, Roveda, Russo Salvatore, Sartori, Tartufoli, Turani e Zucca.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Montagnani è sostituito dal senatore Fantuzzi.

Interviene il Vice Commissario per il turismo Larussa.

MORO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Angelini Cesare: « Rivalutazione del compenso speciale dovuto al personale tecnico del Corpo delle miniere in virtù della legge 14 novembre 1941, n. 1324 » (2517).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Angelini Cesare: « Rivalutazione del compenso speciale dovuto al personale tecnico del Corpo delle miniere in virtù della legge 14 novembre 1941, n. 1324.

Comunico alla Commissione che il parere della Commissione finanze e tesoro è del seguente tenore:

« Il disegno di legge non indica la copertura finanziaria dell'onere che esso comporta, e, pertanto, non può avere corso. Nel merito si osserva che, qualora non si ritenesse sufficiente la concessione della pensione privilegiata, sembra che si dovrebbe provvedere alla assicura-

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

71ª SEDUTA (13 marzo 1958)

zione contro gli infortuni, come per i ferrovieri e i postelegrafonici, ma non dare una indennità senza speciale motivo.

Pertanto, si esprime parere contrario al disegno di legge nella sua attuale formulazione ».

Poichè, come i colleghi hanno sentito, il parere della Commissione finanze e tesoro è decisamente contrario all'approvazione del disegno di legge all'ordine del giorno, ritengo opportuno rinviarne il seguito della discussione ad altra seduta, allo scopo di vedere se sia possibile superare le obiezioni prospettate dalla 5ª Commissione.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale** » (2142-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Poichè nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo adesso all'esame degli articoli.

Art. 1.

Agli effetti della presente legge sono complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale gli allestimenti gestiti da enti o da privati che non abbiano finalità di lucro, attuati per soddisfare le esigenze del turismo sociale e giovanile, come gli alberghi od ostelli per la gioventù, i campeggi, i villaggi turistici, le case per ferie, e in genere gli altri allestimenti concernenti il turismo sociale che non abbiano le caratteristiche volute dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni.

Sono alberghi od ostelli per la gioventù i complessi ricettivi sommariamente attrezzati

per ospitare, per un periodo di tempo limitato, i giovani turisti in transito ed i loro accompagnatori che siano soci di enti costituiti per contribuire al miglioramento morale, intellettuale e fisico della gioventù attraverso la pratica del turismo e del viaggio individuale o di gruppo.

Sono campeggi i parchi attrezzati per la sosta di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi di pernottamento autonomi e accessoriamente dotati di mensa o spaccio.

Sono villaggi turistici i centri di ospitalità, sommariamente attrezzati per il soggiorno di turisti, realizzati in tende od anche in allestimenti stabili minimi.

Sono case per ferie i complessi ricettivi stabili sommariamente attrezzati per ospitare, in periodi determinati, i dipendenti di amministrazioni o aziende pubbliche o private e i soci di associazioni ed organizzazioni aventi esclusivo fine di assistenza sociale.

Sono autostelli i posti di sosta istituiti lungo le vie di comunicazione per permanenze di riposo e ristoro ed assistenza tecnica a favore dei turisti motorizzati in transito.

I complessi ricettivi complementari che non rispondono alle caratteristiche di cui ai precedenti commi sono assoggettati alla disciplina delle aziende alberghiere.

La Camera dei deputati ha inserito al testo trasmesso dal Senato un nuovo comma, inteso a definire che cosa si debba intendere per autostelli, ed ha soppresso l'ultimo comma del disegno di legge nel testo del Senato.

CARMAGNOLA, *relatore*. Gli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato non hanno carattere rilevante e, pertanto, non è necessario soffermarsi a lungo su di essi, tranne che per la soppressione — non di carattere formale come gli altri, ma sostanziale — dell'ultimo comma.

Comprendo, tuttavia, che nel presente momento non v'è più il tempo per procedere ad ulteriori modifiche e, quindi, non rimane se non approvare il testo così come è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento; è mia intenzione però proporre un ordine del giorno, che presenterò in sede di esame dell'articolo 14.

Avevo, infatti proposto, ed i colleghi furono favorevoli, che gli autostelli sorgessero ad una

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)71^a SEDUTA (13 marzo 1958)

certa distanza e secondo una certa attrezzatura, riferendomi alla legge alberghiera che prescrive che quando un ente ricettivo ha nove camere utili è considerato albergo; donde il motivo per cui avevo assunto il limite di otto camere utili.

Riconosco che per gli autostelli devono essere accordate maggiori facilitazioni; ma se andiamo troppo oltre entriamo in contrasto con la legge alberghiera, che di conseguenza dovrebbe essere modificata.

Mi sembra che la Camera non abbia tenuto conto di tale considerazione.

Mi rendo conto, tuttavia, dell'esigenza e dell'urgenza del provvedimento in esame e dichiaro, pertanto, che darò voto favorevole alla modifica proposta dalla Camera; pur riservandomi di sottoporre alla Commissione e al Governo un seguente ordine del giorno, che presenterò in sede di esame dell'articolo 14.

BARDELLINI. Mi associo alle considerazioni esposte dal senatore Carmagnola; desidero unitamente, però, mettere in rilievo che con il nuovo comma aggiuntivo introdotto dalla Camera si viene ad eliminare il carattere di socialità proprio degli autostelli.

Il Senato approvò un disegno di legge volto a disciplinare i complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale; se, invece, secondo la modifica introdotta dalla Camera, vanno considerati come autostelli tutti i posti di ristoro, che sorgono lungo le strade di comunicazione, con fini di lucro — noi ci siamo preoccupati che non vi fossero fini di lucro — veniamo a snaturare il provvedimento.

LARUSSA, *Vice Commissario per il turismo*. Desidero anche io associarmi alle considerazioni fatte dal senatore Carmagnola.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Faccio presente che l'articolo 2 non ha subito modificazioni presso la Camera dei deputati.

Ne do comunque lettura:

Art. 2.

L'apertura e l'esercizio di uno dei complessi indicati nell'articolo 1 sono subordinati ad autorizzazione, da richiedersi preventivamente su presentazione di idoneo progetto, e da concedersi dal Prefetto, su parere conforme dell'Ente provinciale per il turismo, competente per territorio, in relazione all'opportunità turistico-ricettiva dell'iniziativa, alle caratteristiche e alla ubicazione del complesso, alla disposizione e al funzionamento dei servizi comuni.

Qualora l'attività dei complessi abbia durata stagionale, nell'autorizzazione è indicato il periodo di esercizio annualmente consentito.

L'autorizzazione prevista nei precedenti commi può comprendere, sempre previo conforme parere dell'Ente provinciale per il turismo, oltre l'esercizio propriamente ricettivo, anche l'esercizio delle attività di vendita di bevande analcoliche ed alcoliche — esclusi i superalcolici — nonchè di mensa, ed autorimesse, limitatamente alle persone ospitate.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai complessi ricettivi, riservati ai giovani che frequentano scuole di ogni ordine e grado, organizzati e condotti direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, di intesa con il Commissario per il turismo e con lo Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Do lettura dell'articolo 3 che è stato modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

Il parere dell'Ente provinciale per il turismo è espresso entro 30 giorni con deliberazione motivata del Consiglio dell'Ente, alle cui sedute sono chiamati a partecipare il sindaco del comune nel quale deve sorgere il complesso, il provveditore agli studi, il sovrintendente ai monumenti, il medico provinciale, il capo dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste e il comandante dei vigili del fuoco, o loro rappresentanti.

La Camera ha ritenuto opportuno precisare che il parere dell'Ente provinciale per il turismo debba essere espresso entro 30 giorni, ed ha perciò introdotto una modifica in questo senso.

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

71ª SEDUTA (13 marzo 1958)

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato).

Gli articoli dal 4 al 10 sono rimasti identici. Ne do lettura :

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla comunicazione del parere dell'Ente provinciale per il turismo, competente per territorio, il Prefetto deve decidere sulla richiesta di autorizzazione.

L'autorizzazione deve essere pubblicata entro quindici giorni nel *Foglio annunci legali* della Provincia.

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministro dell'interno il quale, di concerto con il Commissario per il turismo, decide in via definitiva.

Art. 5.

L'autorizzazione a favore di enti, organizzazioni, associazioni o aziende, può concedersi solo quando sia dagli stessi designato un gestore dell'esercizio che deve essere indicato nell'atto di autorizzazione.

Il titolare e, nel caso di cui al comma precedente, il gestore dell'esercizio sono responsabili dell'osservanza nel complesso ricettivo delle disposizioni previste nelle leggi e nel regolamento di pubblica sicurezza e in ogni altra legge o regolamento dello Stato o di enti pubblici territoriali; sono, altresì, soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento.

Una copia a ricalco delle schede di notifica delle persone ospitate viene conservata presso l'esercizio e sostituisce il registro indicato nel terzo comma dell'articolo 109 del testo unico predetto. Per i complessi situati in località isolate le schede di notifica devono pervenire alle Autorità di pubblica sicurezza nel più breve tempo possibile.

Art. 6.

Il titolare o il gestore dell'esercizio, possono nominare un proprio rappresentante, previa

autorizzazione del Prefetto, da concedersi su conforme parere del Consiglio dell'Ente provinciale per il turismo, integrato ai sensi dell'articolo 3.

Il rappresentante ha gli stessi obblighi del titolare o del gestore.

Art. 7.

La vigilanza sui complessi di cui all'articolo 1 è esercitata dal Commissariato per il turismo, dai Prefetti, dalle Autorità di pubblica sicurezza e dagli Enti provinciali per il turismo, ognuno per la parte di propria competenza, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Resta ferma la competenza delle autorità sanitarie per quanto attiene alla vigilanza igienico-sanitaria.

Art. 8.

Il titolare dell'autorizzazione prevista allo articolo 2 deve essere in grado di far funzionare l'esercizio entro il termine che, all'atto della concessione dell'autorizzazione preventiva, gli verrà assegnato dal Prefetto. L'inizio dell'attività è subordinata al controllo degli impianti e delle attrezzature ai fini dell'accertamento della loro rispondenza al progetto.

Qualora l'autorizzazione non abbia carattere stagionale, il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea del complesso, ne deve informare, indicandone la durata, la Prefettura e l'Ente provinciale per il turismo.

Il periodo di chiusura non può essere superiore a sei mesi; è ammessa tuttavia, per fondate ragioni da vagliarsi dall'Ente provinciale per il turismo, una sola proroga di durata non superiore a sei mesi.

Qualora il gestore dell'esercizio venga a cessare, per qualsiasi causa, gli enti, le organizzazioni, associazioni od aziende, di cui all'articolo 5, primo comma, devono darne immediato avviso alla Prefettura e all'Ente provinciale per il turismo provvedendo a designare entro un mese altro gestore responsabile, che potrà essere autorizzato dal Prefetto a condurre lo esercizio, sentito il parere del Consiglio dello Ente provinciale per il turismo, integrato ai sensi dell'articolo 3. Se la designazione non è fatta nel termine suddetto, l'autorizzazione è revocata di diritto.

Art. 9.

Le autorizzazioni, di cui agli articoli 2 e 8, comma 4^o, della presente legge, sono soggette, all'atto del rilascio e successivamente per ciascun anno solare, al pagamento — in modo ordinario — della tassa di concessione governativa nella seguenti misure:

| | |
|--|----------|
| a) alberghi od ostelli per la giocventù , , , , , | L. 2.000 |
| b) campeggi | » 4.000 |
| c) vilaggi turistici | » 5.000 |
| d) case per ferie | » 6.000 |
| e) altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, nume- ro 2651, e successive modificazioni | » 3.000 |
| f) autostelli , | » 2.000 |

Qualora le autorizzazioni, di cui al precedente comma, comprendano anche l'esercizio dell'attività di vendita di bevande alcoliche e analcoliche, di mensa, ed autorimessa, sono altresì dovute le tasse, rispettivamente previste dai nn. 85 (I, lettera e; II, lettera e; III, lettera d) IV e V), 87, 36 (lettera e) e 107 della tabella allegato A al testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112.

Le tasse di cui al primo comma del presente articolo, sono dovute in aggiunta a quelle eventualmente da corrispondere a qualunque altro titolo.

Le tasse annuali debbono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno, cui il tributo si riferisce.

L'autorizzazione, di cui all'articolo 6 della presente legge, è soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 1.000.

Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione del tributo, nonchè per l'accertamento e la repressione delle infrazioni, si applicano le norme del citato testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, e successive modificazioni.

Art. 10.

Salve le particolari attribuzioni che la legge conferisce alle autorità di pubblica sicurezza, il Prefetto, su motivato parere del Consiglio dell'Ente provinciale per il turismo, integrato ai sensi del precedente articolo 3, può disporre il ritiro temporaneo o la revoca dell'autorizzazione, quando l'attività esercitata nel complesso ecceda i limiti della licenza, o vengano accertate gravi irregolarità di ordine tecnico o amministrativo.

L'autorizzazione è revocata nel caso di scioglimento dell'Ente, associazione, azienda o istituto promotori delle iniziative, o di fallimento del titolare.

Avverso il provvedimento di ritiro temporaneo o di revoca dell'autorizzazione è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica all'interessato, ricorso al Ministro dell'interno, il quale, di concerto con il Commissario per il turismo, decide in via definitiva.

Da lettura adesso dell'articolo 11 e 12 nel testo della Camera dei deputati:

Art. 11.

La presente legge si applica anche ai complessi già in funzione all'atto della sua entrata in vigore.

Per tali complessi deve essere richiesta, non oltre tre mesi dalla data anzidetta, la autorizzazione di cui all'articolo 2.

Le attività che non risultino conformi alle disposizioni dei precedenti articoli o per le quali non venga concessa la autorizzazione di cui all'articolo 2, devono cessare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Al terzo comma di questo articolo la Camera dei deputati ha soppresso la parola: « comunque » dopo le parole: « per le quali non venga ».

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti l'articolo 11.

(È approvato).

Art. 12.

Chiunque fa funzionare uno dei complessi indicati nella presente legge senza aver otte-

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)71^a SEDUTA (13 marzo 1958)

nuto la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 2 o comunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 11 è punito con l'ammonda fino a lire 100.000 oppure con l'arresto fino a tre mesi.

La Camera dei deputati ha modificato le parole « fino a lire 100.000 e con l'arresto fino a tre mesi » nelle altre: « fino a lire 100.000 oppure con l'arresto fino a tre mesi ».

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 12.

(È approvato).

Gli articoli 13 e 14 non sono stati modificati. Ne do lettura nel testo della Camera dei deputati:

Art. 13.

Resta salva la competenza, attribuita nelle materie disciplinate dalla presente legge, alle Regioni lo statuto speciale, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti.

Art. 14.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, saranno emanate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative norme di attuazione.

Il senatore Carmagnola si era riservato di presentare in sede di esame dell'articolo 14, un ordine del giorno così formulato:

« La 9^a Commissione permanente del Senato della Repubblica, nell'approvare il disegno di legge sulla "disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale" con gli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati, segnala al Governo la necessità che nel regolamento previsto dall'articolo 14 dello stesso disegno di legge, vengano precisate le norme relative alle particolari caratteristiche degli autostelli, e ciò ad evitare che abbiano le stesse attrezzature ricettive degli esercizi alberghieri, senza il conseguente obbligo di osservare la relativa disciplina e di sottostare alle tassazioni che la legge impone al settore di attività alberghiera vera e propria ».

LARUSSA, *Vice Commissario per il turismo*.
Dichiaro di accettare l'ordine del giorno presentato dal senatore Carmagnola.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno, di cui ho dato testè lettura.

(È approvato).

Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,30.

DOFF. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.